



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Autorità Portuale di Trieste

27/05/2015

Oggetto: AG 41/2015/AC – regolamento incentivi per la progettazione *ex art.* 93, d.lgs. 163/2006 - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n. 134318 del 28 novembre 2014, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 27 maggio 2015, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si richiama in via preliminare il disposto dell’art. 93, comma 7-*bis* del Codice (introdotto dalla legge n. 114/2014) il quale prevede che a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 (stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti), le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

Il successivo comma 7-*ter* (aggiunto dalla stessa l. 114/2014) prevede che l’80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-*bis*, *tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori*; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d’asta offerto (a tali fini non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il comma 7-ter non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, pertanto, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; con regolamento adottato dall'Amministrazione interessata, sono stabilite le modalità ed i criteri per la ripartizione del predetto fondo tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

E', dunque, rimessa all'autonomia delle singole amministrazioni la disciplina della ripartizione del fondo *de quo* tra il personale impegnato nelle attività sopra indicate.

Sulla base di tale premesse, si osserva - con riferimento a quanto richiesto dall'Autorità Portuale - che è consuetudine dell'Autorità non esprimere avviso in ordine alla legittimità di singoli atti e provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti, tanto più in relazione al regolamento per la ripartizione dell'incentivo *ex art. 93 del d.lgs. 163/2006*, rimesso *ex lege* - come sopra evidenziato - all'esclusiva competenza delle singole amministrazioni.

Tuttavia, in subordine, in relazione allo schema di regolamento predisposto dall'Autorità Portuale, può osservarsi quanto segue.

Lo schema di provvedimento in parola stabilisce che l'incentivo da ripartire tra il personale indicato nell'art. 5, è costituito dall'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione per ciascuna opera/lavoro (art. 7); *la percentuale effettiva*, nel limite massimo del 2%, è stabilita in rapporto al valore dell'opera (art. 8), con l'ulteriore precisazione che per i progetti individuati nei punti da 2 a 6 dell'art. 8, è possibile attribuire una maggiorazione, comunque non eccedente il limite massimo del 2%, qualora venga attestata dal RUP una delle condizioni ivi previste (multidisciplinarietà del progetto, accertamenti e indagini, etc).

In ordine a tale ultima previsione, si rappresenta che con deliberazione n. 18/2008, l'Autorità ha ritenuto non conforme alla disciplina di settore la previsione regolamentare di una singola stazione appaltante, contemplante una graduazione dell'incentivo in ragione dell'importo delle opere, senza tener conto anche della complessità dell'opera da realizzare.

La previsione dello schema di regolamento *de quo*, dovrebbe dunque tener conto, ai fini del riconoscimento della percentuale effettiva di incentivo al personale interessato, oltre che dell'importo delle opere da realizzare, anche della complessità delle stesse.

Si evidenzia, altresì, che non appaiono conformi alle disposizioni del Codice sopra riportate, le previsioni dello schema di regolamento contemplanti (artt. 5, 9 e 11) l'individuazione di *ulteriori figure professionali, oltre quelle indicate nell'art. 93, co. 7-ter, del Codice*, destinatarie di una quota dell'incentivo, come di seguito specificate: coordinatore del servizio gare e contratti, coordinatore del settore bilancio, coordinatore del settore personale, coordinatore del servizio sicurezza,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

coordinatore servizio ambiente, coordinatore ufficio protocollo, coordinatore ufficio permessi etc. e loro collaboratori.

Allo stesso modo, non appare conforme alla disciplina di settore la previsione dello schema di regolamento (art. 9) a tenore della quale il Rup, nell'ambito del proprio incentivo, può disporre delle seguenti strutture, nella misura massima del 2%: servizio ambiente, consulenza legale, settore demanio, servizio coordinamento e controllo operativo.

Anche in virtù di tale ultima disposizione, quindi, una quota dell'incentivo potrebbe essere destinata – anche se con decisione rimessa evidentemente al Rup - a figure professionali non previste nell'art. 93, comma 7-ter del Codice.

Si rappresenta al riguardo che l'Autorità, con pareri sulla normativa AG 22/2012 e AG 13/2010, ha chiarito che l'incentivo «assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti dell'amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali».

La *ratio legis* è di favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l'amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all'esterno gli incarichi. L'incentivo, infatti, può essere corrisposto al solo personale dell'ente che abbia materialmente redatto l'atto e ciò in funzione incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio pubblico.

Raffaele Cantone